



COMUNE DI VEZZANO

Provincia di Trento

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

Prov. n. 1885 di data 31.3.2015

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

IL SINDACO

Premesso e rilevato che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- i comma 611 e 612 dell'articolo unico della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 - anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
 - la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. ed ii ed all'art. 2, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii;

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, predisposto dagli uffici, formante parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto meritevole di approvazione.

DECRETA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"*, completo di

relazione tecnica, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato piano di cui al precedente punto 1 sul sito internet del Comune di Vezzano.
3. di inviare copia del presente atto e dell'allegato piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo sul sito web all'interno dell'apposita sezione.
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 04.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale al TRGA di Trento ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.

IL SINDACO

- Tasin Eddo –

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VEZZANO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina è da ritenersi applicabile in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015.

2. La disciplina in esame si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

Gli interventi del Legislatore statale

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte.

Detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

Da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 –

elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta ;

Dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti .

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge .

Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo.

Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

Gli interventi del Legislatore provinciale

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale.

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità .

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli

organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

3. L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire" .

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono: "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni" .

Tali criteri, non sembrano costituire un'elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell'ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato dei fatti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve da un processo di fusione, che condurrà, in caso di esito favorevole del referendum, al mutamento della realtà territoriale delle amministrazioni coinvolte, alla modificazione delle compagini politiche dei comuni interessati, nonché al conseguente e inevitabile rinnovo degli organi del nuovo ente territoriale costituito a seguito della fusione.

Tali circostanze potranno comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del

comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati

dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007 il mantenimento delle partecipazioni detenute in **Consorzio dei Comuni Trentini; A.P.T. Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi; Dolomiti Energia S.p.a.; Azienda speciale per l'igiene ambientale; Trentino Riscossioni S.p.A.** trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.1.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Altri soci:	Comuni della Provincia di Trento
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	
Organo amministrativo:	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> Paride Gianmoena <i>vicepresidente:</i> Patrizia Ballardini <i>Consiglieri:</i> Alessandro Andreatta Carlo Bertini Roberto Caliarì Cristina Donei Vittorio Fravezzi Enrico Lenzi Sergio Menapace Andrea Miorandi Antonietta Nardin

	Roberto Oss Emer Cristiano Trotter
Organo di controllo:	<i>Presidente del Collegio Sindacale:</i> Enzo Zampiccoli <i>Sindaci effettivi</i> Emanuele Bonafini Manuela Conci

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

il Consiglio comunale di Vezzano con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 07.06.1996 ha autorizzato Comune la decisione di divenire socio del Consorzio Comuni Trentini Soc. Coop.. In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007 in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

Il Consorzio Comuni Trentini, società cooperativa con sede a Trento, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/ strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti locali del Trentino, Offre i seguenti servizi:

- assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.
- Inoltre ai sensi dell'art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7, il Consorzio dei Comuni Trentini è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio fornisce ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse Comune.

L'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/attività strumentali al funzionamento del Comune e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24.

Oltre a servizi a pagamento vi è una continua attività di consulenza, in materia di personale, lavori pubblici, commercio, tributi ecc., particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale.

Ha assunto anche il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilievo (es. assicurazioni).

Si tratta di svolgimento di attività da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente anche alla luce del razionalizzazione delle partecipate locali

presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1. (settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le disposizioni che prevedano l'onere per le società pubbliche di concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica sulla base delle direttive formulate dagli enti soci, non si applicano a tale società.

Questa società non svolge alcuna attività simile o analoga a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

Si tratta quindi di una partecipazione strategica per il corretto funzionamento della struttura amministrativa

Valutato quindi il ruolo unico del Consorzio, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.2. AZIENDA PER IL TURISMO Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi società consortile a responsabilità limitata.

4.2.1 Dati della Società

Data di costituzione:	13.10.2003
Sede legale:	Piazza della Portela n. 3 – Trento
Oggetto Sociale:	La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale "Trento – Monte Bondone – Valle dei Laghi" Informazioni ed accoglienza turistica, coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, definizione sviluppo e promozione del patrimonio turistico territoriale. Organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini
Capitale sociale al 31.12.2014:	705.000,00 Euro
Altri soci:	<p>Agritur alla veduta / agricola Cainelli trentino vivai di Cainelli Nello & Co. Agritur Ponte Alto Artimedia s.a.s. Associazione agriturismo trentino Associazione albergatori della provincia di Trento Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento Associazione commercianti al dettaglio Associazione pubblici esercizi del trentino Associazione ristoratori del trentino B&B e affittamere locanda del bel sorriso di Daniela Righetti B.M. s.r.l. Cantina sociale di Trento le Meridiane s.c.a. Cantine Rotari / Nosio spa Cassa rurale della Valle dei Laghi Cassa rurale di Aldeno e Cadine bcc s.c. Cassa rurale di Trento Cat imprese unione s.r.l. C.l.m. Bell s.r.l. Comune di Aldeno Comune di Calavino Comune di Cavedine Comune di Cimone Comune di Garniga Terme Comune di Lasino Comune di Vezzano Comune di Trento Comune di Vezzano</p>

Comunità della Valle dei Laghi
Confesercenti del trentino
Consorzio pro loco Valle dei Laghi, Trento, Monte Bondone
Consorzio trentino autonoleggiatori
Consorzio Trento iniziative
Curcu Genovese associati s.r.l.
Floriani Stefano
Fondazione museo storico del trentino
Grniga Terme s.p.a.
Graphic tourist line s.a.s.
Hotel Accademia di co.fin. S.r.l.
Hotel Adige / hotel Adige s.r.l.
Hotel Albermonaco / Paganella s.r.l.
Hotel America s.r.l.
Hotel Aquila d'oro / Valnigra s.a.s. di Mosna Iginio & c.
Hotel Best Western quid hotel / H.N.H. Trento s.r.l.
Hotel Buonconsiglio / Touristal s.r.l.
Hotel Capitol di Bort Giovanni
Hotel Everest / Sembenotti Ferruccio & c.
Hotel Garnì al Marinaio / Groff Giovanni
Hotel Garnì Villa Fontana / Sembenotti s.r.l.
Hotel Grand Hotel Trento s.r.l.
Hotel Lillà / Lillà s.n.c.
Hotel Montana / Montana s.r.l.
Hotel Monte Bondone / HMB s.r.l.
Hotel Mugon / Mugon s.r.l.
Hotel Relais Villa Madruzzo / Vima s.r.l.
Hotel Sporting Trento / Global hotel services s.r.l.
Hotel Terme San Leonardo / Spazio s.r.l.
Hotel Vela / f.lli Guetti s.r.l.
Hotel Venezia di Bortoluzzi Marina
Hotel Zodiaco / Meridiana s.n.c. dei fratelli Rocchio
Iniziative turistiche per la montagna s.r.l.
Noleggio sci f.lli Degasperì s.a.s.
Ostello della gioventù / Fait Eleonora
Perini autonoleggio / Perini Franco
Residence hotel Candriai alla posta
Scuola italiana di sci Monte Bondone
Sport Nicolussi di Agostini Ada Nicolussi
Sudtiroler studio s.r.l.
Tandem pubblicità s.r.l.
Trentino holidays s.r.l.
Trentino trasporti s.p.a.
Trento fiere s.p.a.
Trento funivie s.p.a.
Unione albergatori del trentino
Unione delle imprese, delle attività professionali e

	del lavoro autonomo - confcommercio - imprese per l'Italia trentino
Percentuale di partecipazione:	n° 1 quota € 5.000,00
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 2.693,21 Euro 2012: 7.460,95 Euro 2013: 8.270,68 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	
Organo amministrativo:	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> Bertagnolli Franco Aldo <i>Consiglieri:</i> Antoniolli Francesco Barbieri Alberto Bertagna Gloria Bolognani Gianni Bressan Gianni – Vice Sindaco di Vezzano Dalla Pellegrina Alberto De Grandi Giorgio Facchinelli Claudio Faes Enrico Friz Andrea Lanzinger Maria Teresa Lanzinger Michele Martinelli Paolo Pederzoli Armando Polonioli Battista Rigotti Fulvio Robol Andrea Scartezzini Fiorenzo
Organo di controllo:	<i>Presidente del Collegio Sindacale:</i> Angeli Luisa <i>Sindaci effettivi</i> Burlon Claudio Merler Marco <i>Sindaci Supplenti</i> Borghetti Antonio Veneri Aurelio

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede una quota di partecipazione nella Fondazione Museo Storico Trentino

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Il Consiglio comunale di Vezzano con la deliberazione n. 8 del 02.04.2007 ha autorizzato l'adesione all'"Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi" società consortile a responsabilità limitata, con sede in Trento, via Alfieri n. 1, mediante la sottoscrizione della quota di euro € 5.000,00.= In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 - con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il Consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento della partecipazione nella società, in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

E' una società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolati dal Codice Civile, nella quale i Comuni dell'area Valle dell'Adige – Valle dei Laghi detengono una quota minoritaria e non posseggono una "gold share".

Per quanto concerne l' AZIENDA PER IL TURISMO Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi società consortile a responsabilità limitata, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002 n. 8, recante "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento" emanata dalla Provincia autonoma di Trento nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo.

La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle.

Pertanto si ritiene che non sia possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Pertanto si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 25 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica e che dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 (ultimo dato conosciuto) presenta un Return On Equity (R.O.E)¹ positivo, pari a 5,04%

E' una società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica ritenuta strategica per la promozione del territorio e del turismo.

Il mantenimento della partecipazione societaria è legittimo in quanto previsto dalla L.P. 8/2002 a prescindere dalla legge 244/2007.

¹ **Definizione di "ROE (Return On Equity)"** ROE = Risultato netto / Capitale proprio. Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale a dire quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Poiché il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione, l'indicatore può essere considerato riassuntivo della economicità complessiva, cioè dell'efficienza e dell'efficacia con cui l'alta direzione ha condotto l'intero processo gestionale. Il ROE è, infatti, influenzato dalle scelte compiute nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle decisioni relative alla gestione finanziaria, patrimoniale, accessoria e dalle disposizioni fiscali. Rappresenta, in modo sintetico, l'ammontare delle risorse generate dall'attività dell'impresa e ne approssima il livello di autofinanziamento potenziale raggiungibile attraverso la ritenzione degli utili netti; da questo punto di vista esprime il tasso di sviluppo degli investimenti sostenibile senza modificare il coefficiente di indebitamento, a meno di dividendi o di altre variazioni del capitale proprio. Il valore soglia che può indicare un segnale di pericolo può essere individuato nel 2%. Valori di eccellenza possono ritenersi quelli superiori al 5 -6%. Il valore del ROE, se elevato, influenza positivamente la capacità dell'impresa di reperire nuove risorse a titolo di capitale proprio, per cui non può che essere considerato positivamente ai fini della nostra analisi

4.3 AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE.

4.3.1 Dati della Società

Data di costituzione:	127.10.1995
Sede legale:	Via Giuseppe di Vittorio n° 84 Lavis (TN)
Oggetto Sociale:	La società ha come scopo la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana
Capitale sociale al 31.12.2014:	489.680,00 Euro
Altri soci:	Comune di Albiano Comune di Aldeno Comune di Andalo Comune di Calavino Comune di Cavedago Comune di Cavedine Comune di Cembra Comune di Cimone Comune di Faedo Comune di Fai della Paganella Comune di Faver Comune di Garniga Terme Comune di Giovo Comune di Grauno Comune di Grumes Comune di Lavis Comune di Lisignago Comune di Lona – Lases Comune di Mezzocorona Comune di Mezzolombardo Comune di Molveno Comune di Nave San Rocco Comune di Roverè della Luna Comune di San Michele all'Adige Comune di Segonzano Comune di Sover Comune di Spormaggiore Comune di Vezzano Comune di Valda Comune di Vezzano Comune di Zambana
Percentuale di partecipazione:	2,99 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.755,00 Euro 2012: 94.321,00 Euro 2013: - 332.707,00o
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni,	2011: 0 2012: 0 2013: 0

<i>ridistribuzione di riserve, ecc.)</i>	
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	
Organo amministrativo:	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> Fedrizzi Lorenzo <i>Consiglieri</i> Berteotti Marco Bonadiman Roberto Gottardi Luca Zeni Rino
Organo di controllo:	<i>Revisore unico dei conti:</i> Poier Giovanna

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

il Consiglio comunale di Vezzano con la deliberazione del consiglio comunale n. 24 dd. 12.04.1995 il Comune di Vezzano ha disposto l'adesione Consorzio Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (A.S.I.A.) con sede in Lavis. In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il Consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007 in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

La società nasce quando 33 Comuni facenti parte del Comprensorio C5 - Valle dell'Adige - (con esclusione di Trento) hanno deciso di affidare la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana ad una struttura comune, emanazione diretta del comprensorio.

La gestione diretta del servizio da parte dell'ASIA è iniziata il 1° giugno 1993 sul territorio dell'ex-Consorzio Rotaliana-Paganella e dal 1° luglio 1993 nella zona dell'ex-Consorzio Valle di Cembra-Lavis, dell'ex-Consorzio Valle dei Laghi e sui rimanenti comuni.

Nel 1995 ASIA si è costituita in Consorzio-Azienda (ai sensi della L.R. 01/93) assumendo piena autonomia operativa.

I Comuni costituenti l'Azienda sono attualmente trentadue.

La sua durata temporale è attualmente prevista sino al 31.12.2025.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Le attività espletate sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i **servizi pubblici a rete** sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, **rifiuti**, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: " Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) ". Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Non è composta da soli amministratori né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga.

Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Essendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica si evidenzia che il bacino di utenza di tale società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.P. 3/2006.

Questa società risponde al modello dell'in-house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata;
- il controllo sul servizio da parte dei Comuni è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte dei Comuni, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio.

Dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2013 (ultimo dato disponibile), presentava un Return On Equity (R.O.E) positivo, pari a 2,29%

Si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto il servizio di igiene ambientale è qualificabile come servizio pubblico locale diretto a soddisfare bisogni dell'intera collettività

SOCIETA' DI SISTEMA – ART. 33 COMMA 7 TER E 13 COMMA 2 LETTERA B) L.P. 16.6.2006 N. 3

Si tratta di società costituite dalla Provincia autonoma di Trento e dalla cui partecipazione discende la possibilità di gestire attraverso esse servizi pubblici essenziali e/o attività strumentali. Infatti in quanto società in house, la partecipazione al capitale sociale legittima all'affidamento diretto dei servizi richiesti e l'eventuale dismissione delle azioni comporterebbe quale conseguenza la perdita di tale possibilità.

La partecipazione in tali società è peraltro minima e acquisita in gran parte a titolo gratuito. Gli effetti di un'eventuale dismissione sarebbero pertanto di poca rilevanza.

4.4 Informatica Trentina S.p.A.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 agosto 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0580%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: dividendi € 296,58 2012: dividendi € 251,98 2013: dividendi € 62,45
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di</i>	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite aggi o quali corrispettivi per servizi

<i>perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	
Organo amministrativo	<i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i> Boschini Paolo Vicepresidente Nardin Antonietta <i>Consiglieri</i> Demattè Renato Girardi Caterina Parolari Alessio (nessuno rappresentante del Comune di Vezzano)
*Organo di controllo:	<i>Presidente collegio Sindacale</i> Cimmino Francesco <i>Sindaci effettivi</i> Sandri Mariangela Bonomi William <i>Sindaco supplente</i> Caldera Barbara (nessuno rappresentante del Comune di Vezzano)

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie, al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per € 10.000,00 al consorzio denominato "Centro Servizio Condivido" al quale Informatica Trentina S.p.A. ha aderito.

La società non possiede altre partecipazioni societarie.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Vezzano con deliberazione n. 37 del 22.12.2009 ha disposto l'adesione ad Informatica Trentina S.p.a. e l'acquisizione gratuita di n. 636 azioni. Con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007.

La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente.

La Società, svolge tutte le attività finalizzate al ruolo sopra individuato ed in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo Elettronico Provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dagli altri enti e soggetti di cui all'articolo 1 della L.P. 6 maggio 1980 n. 10 e s.m. o comunque individuati da altre leggi provinciali;

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo; - progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza; progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione; consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione; progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Ha l'obiettivo di diffondere nel settore pubblico le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni contribuendo all'ammodernamento dei sistemi informativi pubblici anche tramite progetti di innovazione tecnologica che valorizzino le competenze e le esperienze delle imprese ICT del sistema locale.

Il Comune di Vezzano ha affidato alla società il servizio di gestione della posta elettronica, e l'incarico di fornitura e manutenzione del programma PiTre per la gestione del protocollo informatico e archiviazione digitale dei documenti

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Informatica Trentina è stata costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti del Trentino ai quali si è aggiunta Finsiel S.p.A., con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Elettronico della Provincia autonoma di Trento, di cui alla Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10, iniziando la propria attività nel novembre 1984.

Il 29 dicembre 2006 Informatica Trentina è divenuta una società propriamente pubblica, ovvero una società "in house", al fine di adeguare l'assetto societario ai vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni in favore delle loro società strumentali ("Decreto Bersani" di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006; normativa comunitaria in materia di "in house providing"; disciplina provinciale in materia di SIEP, L.P. 11/2006 art. 13).

Inoltre, fattori legati alle iniziative legislative promosse dalla Giunta provinciale e agli indirizzi degli Azionisti, hanno qualificato ulteriormente il nuovo ruolo della Società ("Schema di convenzione per la governance della Società di sistema Informatica Trentina" - nuovo modello per i rapporti operativi ed economico-finanziari vigenti tra la Società e gli Enti Pubblici che usufruiranno dei suoi servizi – Delibera di G.P. n° 468 del 29 febbraio 2008).

Oggi, pertanto, la compagine azionaria di Informatica Trentina è aperta a tutti gli Enti Locali attraverso la distribuzione gratuita agli stessi di azioni, in proporzione al numero di abitanti, a fronte della sottoscrizione da parte degli Enti aderenti di una convenzione per la governance della Società che impegna ciascun Ente a partecipare alle funzioni di indirizzo e controllo di Informatica Trentina e contestualmente alla fruizione dei servizi offerti dalla Società.

La partecipazione ad Informatica Trentina S.p.A. e la conseguente possibilità di usufruire dei servizi che la stessa propone risulta di fondamentale importanza per l'amministrazione comunale, in quanto opera come strumento di sistema degli enti pubblici del Trentino nel settore dell'informatica, per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse hardware e software necessarie per il funzionamento degli enti aderenti.

Questa società non svolge alcuna attività simile o analoga a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Vezzano è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto "controllo analogo", sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di "governance", con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

In quanto società in-house, Informatica Trentina Spa non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a tale società, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24.

Inoltre si tratta di società il cui controllo in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".

Valutato quindi il ruolo unico della società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.5 Trentino Riscossioni S.p.A.

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <p>a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	<p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670%</p> <p>Comune di Trento 1,1017%</p> <p>Ordine dei commercialisti 0,0050%</p> <p>Consorzio trentino di Bonifica 0,0100%</p> <p>Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000%</p> <p>Comunità di valle 3,1045%</p> <p>Comune di Rovereto 0,3536%</p> <p>Altri Comuni 2,7582%</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0205%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011 + € 330.375,00</p> <p>2012 + € 256.787,00</p> <p>2013 + € 213.930,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	<p>2011: 0</p> <p>2012: 0</p> <p>2013: 0</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	<p>2011: € 6.581,53 (di cui 6.581,53 aggio a carico ente)</p> <p>2012: € 4.574,86 (di cui 4.496,98 aggio a carico ente e 77,88 aggio a carico contribuente)</p> <p>2013: € 3.995,82 di cui 3.979,56 aggio a carico ente e 16,26 aggio a carico contribuente)</p>

*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Presidente Consiglio di Amministrazione Rella Alberto nominato dal Consiglio autonomie locali (nessuno rappresentante del Comune di Vezzano)
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	Tomaso Ricci (membro del collegio sindacale nominato dalle Autonomie locali) (nessuno rappresentante del Comune di Vezzano)

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Il Consiglio comunale di Vezzano con la deliberazione consiliare n. 2 dd. 12.03.2008 ha autorizzato il l'adesione alla società Trentino Riscossioni S.p.A.
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il Consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007, in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

Trentino Riscossioni Spa è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n.3 del 16 giugno 2006, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento, per i cittadini e per gli enti pubblici trentini, in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. con sede a Trento, è una società di sistema la cui attività principale consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle diverse fasi. La mission della società è fornire un servizio completo al territorio, realizzando economie di scala mediante la promozione dei processi di semplificazione e di armonizzazione dell'attività di oltre 250 soggetti pubblici trentini e realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività, è anche uno strumento di sistema a salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali trentini che consente di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo.

Il Comune di Vezzano ha acquisito gratuitamente dalla Provincia autonoma di Trento e ha affidato alla società il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Trentino Riscossioni Spa costituisce una società di sistema, che non svolge alcuna attività simile o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto “controllo analogo”, sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di “governance”, con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all’Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

In quanto società in-house, Trentino Riscossioni Spa, non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a Trentino Riscossioni, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24

Inoltre si tratta di società il cui controllo in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, “al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale”.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Vezzano è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di società, a capitale interamente pubblico, che opera come strumento di sistema degli enti pubblici del trentino nel campo delle riscossioni coattive, delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vezzano.

Valutato quindi il ruolo della società, e anche in relazione alla partecipazione minima e acquisita a titolo gratuito, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione in quanto un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.6. DOLOMITI ENERGIA SPA

4.6.1 Dati della Società

Data di costituzione:	02/07/2009
Sede legale:	Rovereto, via Manzoni,24
Oggetto Sociale:	<p>TUTTE LE ATTIVITA' ED I SERVIZI CONNESSI: - ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO, AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO DI OGNI GENERE DI RIFIUTI, ANCHE PER CONTO DI TERZI; ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE DI CENTRI ED IMPIANTI DI SMISTAMENTO, STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI OGNI GENERE DI RIFIUTI, COMPRESA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVATI DAI RELATIVI PROCESSI; ALLA GESTIONE DI DISCARICHE; ALLA GESTIONE DEI FANGHI BIOLOGICI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE E SMALTIMENTO; ALLO SPAZZAMENTO E ALLA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE; - ALLA COSTRUZIONE, ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DI ACQUEDOTTI, COLLETTORI ACQUA DI RIFIUTO E DA TRATTAMENTO, FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUE CIVILI ED INDUSTRIALI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE; - ALLA GESTIONE DI LABORATORI DI PROVA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ANALISI CHIMICHE, FISICHE, BIOLOGICHE E MICROBIOLOGICHE; - ALLA CONSULENZA E ALL'ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER ENTI E IMPRESE OPERANTI NEGLI STESSI SETTORI O IN SETTORI ANALOGHI, AFFINI O CONNESSI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA; - ALLE ATTIVITA' TIPOGRAFICHE, EDITORIALI, DI PUBBLICITA', PROMOZIONE E PROPAGANDA CHE SIANO CONNESSE CON ALTRE ATTIVITA' SOPRA DESCRITTE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE OPERARE IN OGNI CAMPO CHE ABBIA ATTINENZA CON LA SALVAGUARDIA ED IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE, COME NEL SETTORE DELLE ACQUE, DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ENERGETICO, ESEGUENDO STUDI SPERIMENTAZIONI E PROGETTAZIONI, REALIZZANDO E GESTENDO IMPIANTI TECNICI ED OPERE, NONCHE' PRESTANDO ASSISTENZA TECNICA, ORGANIZZATIVA E GESTIONALE PER LE</p>

	<p>ATTIVITA' MENZIONATE, ANCHE IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE, AVVALENDOSI DI STRUTTURE PROPRIE O AD ESSA COLLEGATE. LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE LE PRESTAZIONI DI CUI SOPRA ANCHE TRAMITE TERZI E POTRA' ASSUMERE INCARICHI PER CONTO DI COMUNI, DI ENTI IN GENERE, DI LORO CONSORZI E DI PRIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI; LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A PUBBLICI APPALTI, LICITAZIONI E TRATTATIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE - MA NON COME OGGETTO PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO O DI TERZI, SE NELL'INTERESSE SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E COINTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, CONSORZI, E SIMILI AVENTI SCOPO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO PURCHE' ALLO SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO. SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.</p>
Attività	Produzione Energia elettrica
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 411.496.469,00
Altri soci:	VEDI ALLEGATO
Percentuale di partecipazione:	0,00197% - 8.100 azioni
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € - 31.876.499,00

	2012: € 43.658.609,00 2013: € 60.845.854,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi <i>(distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)</i>	DIVIDENDI: 2011: € 405 2012: € 567 2013: € 769,5
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi <i>(ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	
Organo amministrativo:	Presidente Oss Rudi Vicepresidente Cattoni Diego Consiglieri: Ganapini Walter, Carli Marcello, Nicolussi Paolaz Leo, Briosi Antonello, Carollo Maddalena, Calaone Francesco, Zeni Marisa, Peroni Agostino
Organo di controllo:	Manzana Giacomo (presidente) Bombardelli Alberto Postal Anna

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Con delibera consiliare n. 16 dd. 23.03.1995 il Comune di Vezzano aderiva alla società S.I.T p.A. che successivamente ha cambiato la sua denominazione in Dolomiti Energia Sp.a;
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 , con deliberazione n. 21 di data 28 aprile 2011 il consiglio comunale di Vezzano ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007 *quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.*
Attualmente la società gestisce, in regime di proroga, il servizio di distribuzione del gas naturale, servizio di interesse pubblico.

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di società, al cui acquisto di azioni nasceva dall'affidamento alla stessa della gestione del servizio di distribuzione del gas metano.

La prevista dismissione della rete gas (con tempistiche ancora non del tutto definite) rendono possibile la previsione di un disimpegno della partecipazione.

La distribuzione del gas metano è espressamente prevista dalla legge come attività di

servizi pubblico (art. 14 del D. Lgs. 164/2000), la partecipazione societaria in Dolomiti Energia Spa, che non ha oneri a carico del bilancio comunale, può pertanto essere confermata perlomeno fino alla conclusione della procedura di gara in capo alla Provincia autonoma di Trento e l'aggiudicazione al nuovo gestore per l'intero ambito unico provinciale.